

# L'INTRINSECA DOVEROSITÀ LITURGICA E GIURIDICA DEL CULTO ECCLESIALE\*

CARLOS JOSÉ ERRÁZURIZ M.

ABSTRACT: Si cerca di approfondire la distinzione tra doverosità liturgica e doverosità giuridica del culto ecclesiale, fondando i due aspetti in modo intrinseco nella stessa realtà della sacra liturgia. Il dover essere liturgico riguarda quanto per configurazione divina e umana i Pastori e tutti i fedeli sono chiamati a vivere nei segni sensibili che significano e realizzano la santificazione degli uomini e il culto di Dio, secondo cioè una logica propriamente liturgica. Il tradizionale "diritto liturgico" si pone in quest'ambito, e nella sua denominazione la parola "diritto" ha un senso normativo ampio, non di oggetto della virtù della giustizia. Quest'ultimo senso invece è decisivo per comprendere la doverosità propriamente giuridica della liturgia, secondo la quale i Pastori e tutti i fedeli devono agire in ambito liturgico in maniera giusta, cioè dando o rispettando i diritti dei fedeli, delle persone non battezzate e della Chiesa come istituzione in tutti i suoi livelli, tenuto conto della configurazione divino-umana di tali diritti. Va osservato che queste due dimensioni di doverosità sono intrecciate nell'unica realtà del mistero liturgico, per cui entrambe sono presenti anzitutto nella vita liturgica, e poi nei libri liturgici e nel-

ABSTRACT: The article seeks to understand better the distinction between liturgical and legal dutifulness in the worship of the Church, founding the two aspects intrinsically in the same reality of the sacred liturgy. Having to be liturgical regards how as per divine and human "configuration" pastors and all of the faithful are called to live the signs that signify and make the sanctification of men and the worship of God, that is, according to a strictly liturgical logic. The traditional "liturgical law" arises in this area, and in its name the word "law" has a broad normative sense. Rather, the concept of right as the object of the virtue of justice is decisive for understanding the proper juridical dutifulness of the liturgy, according to which the pastors and all the faithful must act justly, i.e. giving or respecting the rights of the faithful, of the unbaptized and of the Church as an institution in all levels, in view of the divine-human configuration of these rights. It should be noted that these two dimensions of dutifulness are intertwined in the one reality of the liturgical mystery, so both are present above all in the liturgical life, and then in the liturgical books and in

\* Testo della relazione presentata al Convegno della Facoltà di diritto canonico della Pontificia Università del 18-19 aprile 2016, che sarà pubblicato nel volume *Diritto e norma nella liturgia*, a cura di E. Baura e M. del Pozzo.

le leggi ed altre norme ecclesiastiche su questa materia.

the laws and other ecclesiastical norms concerning this matter.

PAROLE CHIAVE: diritto liturgico, rapporti tra liturgia e diritto, doverosità giuridica della liturgia, diritti delle persone e della Chiesa in ambito liturgico.

KEY WORDS: liturgical law, relationship between liturgy, law and right, juridical dutifulness of the liturgy, rights of individuals and of the Church in the liturgy.

SOMMARIO: 1. *Delimitazione dell'argomento.*– 2. *L'intrinseca dimensione liturgica della doverosità del culto ecclesiale, a partire da una rivisitazione del "diritto liturgico".*– 2.1. La distinzione operata dai canonisti tra legge liturgica o "diritto liturgico" e legge giuridica.– 2.2. Alcune osservazioni preliminari sull'intrinseca dimensione liturgica della doverosità del culto ecclesiale, specialmente nella sua relazione con la dimensione giuridica di tale doverosità.– 3. *L'intrinseca dimensione giuridica della doverosità del culto ecclesiale: l'esistenza di diritti ecclesiali in materia liturgica, sia personali che istituzionali.*– 3.1. La dimensione giuridica della liturgia nell'ottica del diritto come ciò che è giusto.– 3.2. La Chiesa come istituzione e le persone, specialmente i fedeli, come titolari dei diritti in ambito liturgico.

### 1. DELIMITAZIONE DELL'ARGOMENTO

ALL'INIZIO, sulla base del titolo che mi era stato proposto («L'intrinseca giuridicità del culto ecclesiale»), avevo ipotizzato una struttura tripartita per questo mio contributo. Avrei cominciato con l'esposizione del diritto liturgico dal Concilio di Trento fino a prima del Vaticano II, ossia nella tappa dominata dal rubricismo; in seguito pensavo di descrivere la situazione postconciliare, in cui si avverte la tendenza a sottovalutare, anzi a contestare e a voler in qualche modo superare o quanto meno silenziare, il precedente diritto liturgico, in netta contrapposizione al rubricismo; da ultimo, volevo presentare una visione rinnovata del diritto nella liturgia, tendente a sottolineare la sua indole intrinseca, come dimensione dello stesso culto, sulla base del concetto di diritto come bene che appartiene ad un soggetto e gli è dovuto da un altro, oggetto pertanto di relazioni di giustizia in cui veniva messa a fuoco soprattutto la titolarità del fedele rispetto ai sacramenti e al bene complessivo della sacra liturgia.

Nel cercare di attuare questa idea mi sono accorto anzitutto dei limiti derivanti dalla mia mancata competenza storico-liturgica, per cui nella parte sulla storia mi sarei dovuto accontentare di sintetizzare le esposizioni introduttive dei manuali. E poi ho preso atto di due questioni di fondo che richiedevano un affinamento della mia proposta. In effetti, in primo luogo stavo presupponendo che nei tre momenti indicati il baricentro del diritto liturgico fosse propriamente giuridico, il che, come tenterò di spiegare dopo, mi è parso poi assai discutibile. Nel contempo, di recente ho potuto constatare che nell'ambito culturale i diritti istituzionali della Chiesa ai suoi diversi

livelli vanno presi nella dovuta considerazione, insieme ai diritti delle persone, ossia dei fedeli e dei non battezzati. Ciò significa che la visione fondata sul diritto come il giusto non poteva poggiare solo sul rapporto tra persona e liturgia, ma doveva comprendere quello tra istituzione e liturgia.

Per questi motivi ho abbandonato lo schema di partenza, e ho deciso di adottare un nuovo titolo per il mio intervento: l'intrinseca dimensione liturgica e giuridica della doverosità del culto ecclesiale. In tale contesto esaminerò le due questioni accennate: la natura giuridica o meno del cd. diritto liturgico, e l'analisi della dinamica personale-istituzionale nell'ambito giusliturgico.

Premetto delle scelte terminologiche che ho compiuto allo scopo di adoperare un linguaggio il più chiaro ed univoco possibile. In primo luogo, tranne quando menziono la disciplina che viene ancora oggi non di rado chiamata "diritto liturgico", non uso la parola "diritto" nel senso di norma o di conoscenza, bensì in quello di bene dovuto secondo giustizia nei rapporti intersoggettivi. In secondo luogo, anziché parlare di legge, norma o regola, sia liturgica che giuridica, ho preferito usare il termine "doverosità del culto ecclesiale"<sup>1</sup> (o altri simili come obbligatorietà o normatività), tenendo presenti le sue diverse dimensioni, tra cui quella liturgica e quella giuridica. Ritengo che questa scelta abbia diversi vantaggi: 1) si evita più facilmente il pericolo di pensare solo alle leggi positive, secondo la riduzione tipica del positivismo; 2) si avverte più chiaramente il nesso del dover essere con la realtà stessa della liturgia, evitando il rischio del normativismo, che stacca le norme dalla realtà culturale, concependole come suoi elementi estrinseci; 3) si sottolinea che le medesime norme sul culto hanno contemporaneamente un profilo liturgico e un altro giuridico, per cui non si possono ipotizzare due sistemi normativi separati; e 4) si evidenzia l'unità della doverosità del culto, nella quale esiste una pluralità di dimensioni distinte ma non separate. Ciò nonostante, parlerò spesso di "doverosità liturgica" e di "doverosità giuridica", per semplificare il linguaggio, e non dover dire ogni volta "dimensione liturgica o giuridica della doverosità del culto",

## 2. L'INTRINSECA DIMENSIONE LITURGICA DELLA DOVEROSITÀ DEL CULTO ECCLESIALE, A PARTIRE DA UNA RIVISITAZIONE DEL "DIRITTO LITURGICO"

### 2. 1. *La distinzione operata dai canonisti tra legge liturgica o "diritto liturgico" e legge giuridica*

Non intendo esaminare le diverse definizioni di "diritto liturgico" (o di espressioni simili, come "legislazione giuridica") proposte da canonisti e li-

<sup>1</sup> Seguo l'opzione di M. DEL POZZO, *La doverosità liturgica, morale e giuridica del culto ecclesiale*, «Ius Ecclesiae», 21 (2009), pp. 549-568.

turgisti, sia prima che dopo il Concilio Vaticano II. D'altronde, esse sono abbastanza omogenee, perché parlano in diversi modi della stessa cosa: la normativa o regolamentazione del culto pubblico ecclesiale. Nel mio disegno iniziale pensavo di criticare tale ottica, in quanto normativista e quindi estrinseca, per mettere in risalto che il diritto-cosa giusta è inerente alla stessa realtà liturgica, Sarebbe perciò meglio parlare della dimensione giuridica della liturgia o, più specificamente, di ciò che è giusto nella celebrazione del mistero pasquale.<sup>2</sup> Nel frattempo è rimasta immutata la mia percezione dei limiti del normativismo, dovuti non solo alla sua pretesa di concepire il diritto o la liturgia come un insieme di norme, ma anche alla sua ricorrente riduzione alle sole norme positive, con il conseguente impoverimento del concetto di norma. Tuttavia, mi sono reso conto che quel mio schema iniziale rischiava di mettere da parte una domanda previa, a mio parere decisiva per approfondire l'essenza del «diritto liturgico», e cioè: esiste una obbligatorietà specificamente liturgica, diversa da quella giuridica?

La questione si è posta spesso tra i canonisti nel commentare il canone 2 del Codice del 1917 nonché il canone nuovamente 2, abbastanza simile, del Codice del 1983, il cui testo recita così: «Il Codice il più delle volte non definisce i riti, che sono da osservarsi nel celebrare le azioni liturgiche; di conseguenza le leggi liturgiche finora vigenti mantengono il loro vigore, a meno che qualcuna di esse non sia contraria ai canoni del Codice».<sup>3</sup> Questo testo riguarda il rapporto tra leggi liturgiche e Codice di diritto canonico, stabilendo che quest'ultimo lascia in vigore le leggi liturgiche, ma in caso di contraddizione prevale su di esse. Ciò suscita naturalmente la questione circa la natura di entrambe queste leggi. Vi sono infatti degli autori che le concepiscono come parti dello stesso diritto canonico, e vi sono altri che tendono a distinguerle, a partire dalla diversità della fonte (a seconda che si tratti di fonti liturgiche, come i libri rituali, o di fonti disciplinari, anzitutto il Codice) e del relativo contenuto (rituale o disciplinare), sostenendo talvolta espressamente che le leggi liturgiche non sono vere leggi giuridiche.<sup>4</sup> Quest'ultima tendenza si manifesta anche nella distinzione tra diritto liturgico in senso ampio (quello contenuto nelle norme giuridiche) e diritto liturgico in senso

<sup>2</sup> Per usare le espressioni del titolo e del sottotitolo di M. DEL POZZO, *La dimensione giuridica della liturgia. Saggi su ciò che è giusto nella celebrazione del mistero pasquale*, Milano, Giuffrè, 2008.

<sup>3</sup> Su questo canone cfr. gli interessanti commenti di M. RIVELLA, *Il rapporto tra Codice di diritto canonico e diritto liturgico (can. 2)*, «Quaderni di diritto ecclesiale», 8 (1995), pp. 193-200; B. ESPOSITO, *Il Codice di Diritto Canonico e le leggi liturgiche*, in «Iustitia in caritate». *Miscellanea di studi in onore di Velasio de Paolis*, a cura di J. Conn - L. Sabbarese, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2005, pp. 179-214.

<sup>4</sup> Con citazioni di diversi altri canonisti (Van Hove, Michiels, Cicognani-Staffa, Cocchi, Beste, Maroto) che muovono nella stessa direzione, cfr. O. DE SIMONE, *De notione ac officio liturgici iuris*, «Monitor Ecclesiasticus», 85 (1960), pp. 151-159.

stretto (legato alle fonti liturgiche), e comporta la diffusa tendenza a separare, sotto il profilo normativo, il culto (ritenuto campo più proprio delle leggi liturgiche) dalla disciplina dei sacramenti (ambito considerato più propriamente giuridico).<sup>5</sup> Lo stesso nome della rispettiva Congregazione della Curia Romana – per il culto divino e la disciplina dei sacramenti –, sembra riecheggiare questo approccio.

A mio avviso, questa seconda posizione, incline a distinguere tra legge giuridica e legge liturgica, malgrado le sue limitazioni (concezione piuttosto normativista, separazione tra liturgia e sacramenti, tendenza a collocare i due tipi di norme in sfere incomunicanti), rispecchia un'intuizione valida, degna di essere ulteriormente approfondita. Occorrerebbe cercare di capire meglio in quale senso vi sia una normatività liturgica, distinta da quella giuridica.

Al riguardo scarterei due spiegazioni semplicistiche. La prima si riferisce al tipo di fonte in cui sono promulgate e contenute le leggi giuridiche e le leggi liturgiche. Risulta certamente significativo che le regole liturgiche – come le rubriche o quelle contenute negli attuali *Praenotanda* – si trovano abitualmente, qualora scritte, nel contesto degli stessi libri liturgici o fanno diretto riferimento ad essi (quando ad es. vi è un'interpretazione autentica), mentre le regole giuridiche scritte sono contenute in testi di altra natura, formalmente giuridici, valga la ridondanza, come il Codice di Diritto Canonico. Tuttavia, la diversità della fonte non può essere criterio della distinzione, perché la dimensione liturgica e quella giuridica, appartenenti alla medesima realtà della liturgia, s'intrecciano così intimamente che è impossibile operare un taglio netto tra i contenuti dei rispettivi tipi di fonte. In effetti, le regole previste nei libri liturgici sono assai rilevanti sotto il profilo dei diritti della Chiesa e dei fedeli, e nel Codice ed altre leggi canoniche si contengono norme che hanno una indubbia rilevanza propriamente liturgica, semplicemente perché la dichiarazione o determinazione delle regole giuridiche culturali presuppone la loro doverosità liturgica. Altrimenti si cadrebbe in un assurdo dualismo tra liturgia e diritto.

D'altra parte, non sarebbe nemmeno adeguato cercare di introdurre una gradazione per quel che riguarda l'indole obbligatoria o vincolante delle leggi, come se le leggi liturgiche avessero meno valore di quelle giuridiche. Ciò potrebbe rispondere al desiderio di liberarsi dal rubricismo, ma certamente si tratterebbe di una liberazione che rischierebbe di estendersi alla stessa doverosità liturgica, come se essa dovesse essere concepita quale mero insieme di rubriche.

<sup>5</sup> Per una presentazione di questi vari orientamenti nella concezione del diritto liturgico nella canonistica, cfr. M. DEL POZZO, *La dimensione giuridica della liturgia*, cit., pp. 5-19; il quale esamina pure l'approccio della scienza liturgica al fattore giuridico, in *ibidem*, pp. 63-105.

La via maestra per la distinzione deve essere invece realista, vale a dire deve passare attraverso la stessa realtà del diritto e della liturgia. Ciò può sembrare alquanto ovvio, ma mi pare che non manchino degli ostacoli, ancora oggi presenti, per la riuscita di tale comprensione realistica. Penso anzitutto a quanto la solita equazione tra diritto e legge contribuisca a oscurare la distinzione. In effetti, la concezione del diritto come legge o insieme di leggi mette in risalto la dimensione normativa del diritto, ma rende meno sensibili verso la specificità giuridica di ciò che viene regolato. In tal senso risulta comprensibile che la regolamentazione liturgica sia chiamata “diritto”, con una forte percezione di ciò che l’accomuna in quanto norma alle leggi giuridiche, ma senza notare la diversità reale tra normatività liturgica e giuridica, né pertanto la possibilità che le stesse leggi possano avere in tal senso una doppia valenza.

D’altra parte, anche quando la distinzione tra norma liturgica e norma giuridica viene riconosciuta, come fanno non pochi canonisti,<sup>6</sup> ci si limita per lo più a collegare la prima con la liturgia come insieme di riti, e la seconda con il diritto come ordinamento o disciplina. La norma o legge rimane estrinseca, quale strumento per ordinare sia il culto che la società ecclesistica, e ciò implica abitualmente non solo l’adozione di un normativismo, che non evidenzia a sufficienza la connessione della norma con la realtà normata, ma anche di un positivismo almeno pratico, nella misura in cui il modello di norma è coniato sulla base della norma positiva. Le norme non positive vengono comunemente accettate nell’ambito ecclesiale, ma di fatto esse tendono a non entrare nell’effettiva estensione del concetto di diritto che viene adoperato. Sembra che il diritto divino costituisca piuttosto un oggetto di studio teorico, anziché una realtà viva che è oggetto della scienza e della pratica giuridica. Mi pare che lo stesso fenomeno si dia in campo liturgico: nel pensare alla legge si tiene più presente la regola positiva che la dimensione di doverosità inerente al culto autentico, la quale comprende in primo luogo gli elementi essenziali della celebrazione dei misteri.

*2. 2. Alcune osservazioni preliminari sull'intrinseca dimensione liturgica della doverosità nel culto ecclesiale, specialmente nella sua relazione con la dimensione giuridica di tale doverosità*

A questo punto ci vorrebbe un’esposizione circa la dimensione liturgica della doverosità o normatività del culto ecclesiale, il che certamente oltrepassa

<sup>6</sup> Cfr. gli autori menzionati nella nt. 4. Cfr. anche il primo criterio adottato dal gruppo di consultori che dovevano rivedere nel 1973 i canoni sul culto divino: «1. Devono considerarsi liturgiche, e da rimettere al diritto liturgico, quelle norme che si prefiggono principalmente di ordinare il culto divino; vanno ritenute come *canoniche*, e da conservarsi nel Codice, quelle sole norme che sono destinate alla difesa e alla promozione del buon ordine pubblico nella Chiesa» («Communicationes», 5 [1973], pp. 42-43).



di molto la mia competenza. Si tratta di mettersi in una lunghezza d'onda diversa da quella del giurista della Chiesa. Ad es., un'affermazione come quella di san Giovanni Paolo II secondo cui: «La fedeltà ai riti e ai testi autentici della liturgia è una esigenza della “norma del pregare” (“*lex orandi*”), che deve essere sempre conforme alla “norma del credere” (“*lex credendi*”)»,<sup>7</sup> non può essere interpretata nell'ottica della giustizia avente come oggetto il diritto, benché comporti indubbiamente delle conseguenze giuridiche. Penso quindi che questo approfondimento spetti soprattutto ai liturgisti: non è casuale che l'aspetto «giuridico» della liturgia, alla fine del noto elenco comprendente i profili teologico, storico, spirituale e pastorale, nel n. 16 della costituzione *Sacrosanctum Concilium*,<sup>8</sup> sia menzionato proprio in riferimento all'insegnamento della disciplina liturgica nei vari livelli della formazione nelle scienze sacre. Ritengo perciò che in quel brano conciliare all'aggettivo “giuridico” vada attribuito un senso analogico, che tenga conto soprattutto della dimensione propriamente liturgica della doverosità cultuale, senza trascurare la formazione specificamente giuridica sull'ambito liturgico, oggetto molto rilevante dello studio canonistico, distinto da quello liturgico secondo la prospettiva formale adoperata.

Tuttavia, mi permetto di avanzare alcune osservazioni d'indole preliminare sul tema della rilevanza della doverosità della stessa liturgia, perché credo che vada promosso un confronto utile con la doverosità giuridica, sia per distinguerle adeguatamente e superare indebite confusioni, sia per trarre lezioni positive l'una dall'altra negli aspetti in cui vi è somiglianza tra di loro.<sup>9</sup> L'esperienza e le riflessioni dei giuristi possono essere messe a frutto in campo liturgico, purché non si perda mai di vista la diversità.

In seguito presento brevemente alcuni punti, maturati soprattutto in occasione del mio studio della filosofia del diritto e della teoria fondamentale del diritto canonico, sperando che possano servire ad andare avanti in questa problematica tanto complessa e nel contempo vitale per la Chiesa. Sono conscio del fatto che le mie affermazioni saranno piuttosto apodittiche, senza l'adeguata spiegazione o fondazione, che non è possibile in questa sede. Ma vorrei che almeno indichino l'impostazione proposta.

<sup>7</sup> Cfr. Lett. apost. *Vicesimus quintus annus*, 4 dicembre 1988, n. 10.

<sup>8</sup> Questo passo rimase immutato dal primo Schema del 1962 fino al testo promulgato il 4 dicembre 1963: cfr. F. GIL HELLÍN - PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE, *Constitutio de sacra liturgia*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2003, pp. 60-61.

<sup>9</sup> In questo senso, non andrebbero dimenticati gli studi compiuti dai canonisti più competenti nel diritto liturgico che precede il Vaticano II. Essi si pongono con rigore problemi circa l'interpretazione e l'armonia delle rubriche, l'esistenza di consuetudini canoniche in quest'ambito, ecc. Cfr. ad es. la voce molto ampia e dettagliata di M. NOÏROT, *Liturgique (droit)*, in R. Naz (ed.), *Dictionnaire de droit canonique*, VI, Letouzey et Ané, Paris 1957, coll. 535-594.

1) A livello naturale esiste una pluralità di dimensioni normative dell'agire umano. Basta considerare la triade morale-diritto-politica, che dà luogo a una problematica pressoché sconfinata. Il dover essere non può essere declinato in modo univoco, ignorando quella pluralità, il che può comportare conseguenze negative sia per l'individuo che per la società. Ma nemmeno si possono accettare indebite separazioni tra quelle dimensioni, giacché non va spezzata l'unità del reale.

2) Un simile pluralismo di tipi di dover essere si verifica in ambito soprannaturale. Nel caso che ora ci occupa, non si può identificare la dimensione liturgica dell'obbligatorietà con quella giuridica. Il rubricismo ha favorito tale confusione, con una particolare accentuazione di una terza dimensione, quella morale, la quale veniva troppo semplicisticamente legata alla stessa rubrica. Alla radice vi era quel riduzionismo della liturgia a mera normativa sui riti, denunciato da Pio XII nella *Mediator Dei*,<sup>10</sup> il quale dipendeva a sua volta dalla concezione del diritto secondo il modello della norma positiva, soprattutto della legge emanata dalla Gerarchia ecclesiastica. Per lo stesso motivo il diritto come facoltà veniva quasi esclusivamente attribuito alla Gerarchia, in quanto titolare della potestà legislativa in materia liturgica.<sup>11</sup>

3) Ogni modalità di doverosità va intesa alla luce della sua intrinseca appartenenza a un determinato bene della persona o del corpo sociale. Ciò comporta una priorità della nozione di bene rispetto a quella di dovere. Da molto tempo constatato l'importanza di quest'ordine nel campo giuridico, in cui si osserva la tentazione pressoché costante di invertirlo, collocando il dover essere della norma prima del diritto come bene giusto, fino al punto di far assurgere la norma a nozione chiave del mondo giuridico. Analogo discorso può valere anche per il rapporto tra doverosità e liturgia, nel senso che il dovere liturgico non può essere adeguatamente concepito se si prescinde dal suo inserimento nella stessa liturgia. Certamente la doverosità dell'agire liturgico rappresenta un aspetto limitato, ma facente veramente parte del mistero della liturgia di Cristo e della Chiesa, in modo tale che se il suo posto viene negato od oscurato si attenta contro la celebrazione fedele ed autentica in quanto si relativizza ciò che la Chiesa deve compiere nel culto.

In questo senso, va tenuta sempre presente la visione integrale della liturgia, secondo la nota definizione del Vaticano II: «Giustamente la liturgia è

<sup>10</sup> 20 novembre 1947, «AAS», 39 (1947), p. 532. «Non hanno, perciò, una esatta nozione della sacra Liturgia coloro i quali la ritengono come una parte soltanto esterna e sensibile del culto divino o come un cerimoniale decorativo; né sbagliano meno coloro, i quali la considerano come una mera somma di leggi e di precetti con i quali la Gerarchia ecclesiastica ordina il compimento dei riti» (traduzione in [www.vatican.va](http://www.vatican.va)).

<sup>11</sup> L'insistenza sulla potestà legislativa nell'ambito liturgico, e la sua concentrazione nel Romano Pontefice, costituisce una parte decisiva dell'impianto concettuale del libro di M. D. BOUÏX, *Tractatus de Jure Liturgico*, Parisiis, Lecoffre, 1853.



ritenuta quell'esercizio dell'ufficio sacerdotale di Gesù Cristo mediante il quale con segni sensibili viene significata e, in modo proprio a ciascuno, realizzata la santificazione dell'uomo, e viene esercitato dal Corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal Capo e dalle sue membra, il culto pubblico integrale». <sup>12</sup> La doverosità liturgica concerne certamente la celebrazione dei segni sensibili attraverso cui si compie la santificazione degli uomini e il culto di Dio. Ma tale profilo non può essere separato dall'essere della liturgia come esercizio dell'ufficio sacerdotale di Gesù Cristo, concependo il dovere essere liturgico come l'obbligo tecnico o artistico di eseguire un cerimoniale previsto. La verità invece del dovere liturgico emerge dal suo rapporto con il sacerdozio di Cristo e con la sua partecipazione nella Chiesa sia mediante il sacerdozio ministeriale che attraverso il sacerdozio battesimale. In questo modo si comprende che la doverosità liturgica non è puramente esterna, ma include l'identificazione interiore, davvero sacerdotale, con il mistero celebrato. Si vede altresì che la doverosità liturgica è legata all'insieme della vita della Chiesa e di ogni cristiano. E si scopre che gli aspetti dottrinali, pastorali, spirituali, estetici, ecc. della sacra liturgia costituiscono delle sfaccettature del dovere di vivere la liturgia in Cristo e nel suo Corpo mistico.

4) La priorità del bene rispetto al dovere aiuta a comprendere l'esistenza di una normatività intrinsecamente liturgica. Questa affermazione non significa che tale normatività goda di un'immutabilità che la ponga al di fuori della storia, come se ogni sua parte fosse deducibile dagli elementi essenziali e permanenti, o la si potesse fissare una volta per sempre, sottraendola ad ogni evoluzione, o senza ammettere ambiti di legittima varietà. In verità sono massimamente intrinseci gli aspetti costitutivi della liturgia cristiana, la cui determinazione può risultare più o meno ardua, ma è in ogni caso indispensabile per l'identità della Chiesa, per cui essa gode dell'assistenza divina nel suo accertamento. Ma sono anche intrinseci gli aspetti contingenti, variabili nei diversi patrimoni rituali e nei vari momenti storici, sempre secondo l'insegnamento e la guida della Gerarchia, in comunione con l'autorità suprema della Chiesa. Ciò significa che gli aspetti storici, insieme a quelli permanenti, costituiscono una sola ed inseparabile normatività liturgica, che subisce variazioni nel contingente, ma sempre allo scopo di incarnare meglio un medesimo sacro deposito di fede e di azioni sacramentali. Viene così evitata qualsiasi logica estranea, che manipola la sacra liturgia per altri scopi individuali o sociali di qualunque tipo.

5) La doverosità liturgica del culto è diversa dalla doverosità giuridica. <sup>13</sup>

<sup>12</sup> Cost. *Sacrosanctum Concilium*, 7b. Tale definizione è stata ripresa dal CIC-1983 nel can. 834 § 1.

<sup>13</sup> Cfr. M. DEL POZZO, *La doverosità liturgica, morale e giuridica del culto ecclesiale*, cit. Benché con riferimento a una questione particolare, che non tratto in questa sede, poggia sulla

Perciò non la chiamerei “diritto liturgico”.<sup>14</sup> Questa tesi viene compresa molto meglio quando si adotta l’ottica del diritto come il bene appartenente a un soggetto in quanto è a lui dovuto da un altro, ossia la prospettiva delle relazioni di giustizia interumane, incluse quelle tra il singolo e le realtà sociali di cui egli fa parte. Sono molto convinto che la liturgia è intrinsecamente giuridica, poiché in essa si danno rapporti di giustizia, come cercherò di mostrare in sintesi nella seconda parte del mio intervento. Ma ciò non vuol dire che la dimensione normativa d’indole liturgica sia quella della giustizia intraecclesiale. Sostenerlo sarebbe una chiara manifestazione del tanto deprecato giuridismo, così come ignorare la dimensione propriamente giuridica della liturgia costituirebbe una palese e molto rilevante manifestazione di antiguridismo ecclesiale.

La doverosità intrinseca alla stessa liturgia, ossia la sua ordinazione propria, tanto di fondazione divina quanto di istituzione umana (consuetudinaria o legale), non può essere interpretata come primariamente rivolta a riconoscere e promuovere i diritti dei fedeli e delle altre persone, né i diritti di tutte le espressioni istituzionali della Chiesa. Se mi si permette la ridondanza, l’obbligatorietà liturgica è invece intrinsecamente liturgica, per cui il suo dover essere mira alle stesse finalità della liturgia: la gloria di Dio e la santificazione degli uomini, come due obiettivi che compongono un tutto unitario. Molti aspetti si intrecciano in questa doverosità, tra cui ad es. la preservazione della natura culturale della liturgia, della validità dei sacramenti, della veracità dottrinale delle celebrazioni, della loro dimensione ecclesiale, della realizzazione della missione della Chiesa, della ricchezza intrinseca dei riti.<sup>15</sup> Sono certo che ciò si potrebbe esprimere molto meglio, in una teologia liturgica adeguata, che tra l’altro non può non tener conto della doverosità del culto lungo tutta la storia della salvezza fino alla pienezza dei tempi. Si può essere contemporaneamente liturgista e giurista della Chiesa, cercando di vivere la distinzione mutua nella collaborazione interdisciplinare, ma sento chiaramente che le mie competenze sono giuridiche, per cui lascio volentieri il compito di approfondire la legge liturgica ai liturgisti, non senza ribadire che essa è necessaria per comprendere e vivere la liturgia.

distinzione fra dimensione liturgica e dimensione giuridica, anche A. S. SÁNCHEZ-GIL, *Gli innovativi profili canonici del Motu proprio Summorum Pontificum sull’uso della liturgia romana anteriore alla riforma del 1970*, «Ius Ecclesiae», 19 (2007), pp. 689-708.

<sup>14</sup> E nemmeno mi convince l’eventuale uso di questa espressione, con la sua storia concreta, per designare la dimensione propriamente giuridica della liturgia; dovrei forse avanzare una proposta positiva di nomi per le rispettive discipline scientifiche, ma non sono arrivato ad una conclusione che mi convinca.

<sup>15</sup> Prendo questa enumerazione, che non vuol essere esauriente, da J. M. POMMARÈS, *Le droit en liturgie: un compagnon incommode ou une aide indispensable?*, «Notitiae», 32 (1996), pp. 216-237.

Inoltre, essa non può essere intesa come un ritorno alla rigidità ed uniformità che caratterizzavano l'impostazione rubricista del diritto liturgico, ed è perfettamente compatibile con l'autocomprensione ecclesiale del vero senso della riforma liturgica intrapresa dal Concilio Vaticano II, a prescindere da ogni limite nella sua realizzazione e nella sua applicazione.<sup>16</sup>

6) Il paradigma della relazione tra diritto divino e diritto umano, molto utilizzato dai canonisti, potrebbe illuminare il rapporto tra gli aspetti divini e quelli umani nella normatività liturgica. Da una parte, va ribadita l'unità realmente esistente tra i due piani, unità così profonda che se si pretende di concepirli come compartimenti stagni risultano incomprensibili, privi del loro vero senso. In effetti, se si perde il senso della componente divina, si relativizza tutto ciò che è umano, si può giustificare qualunque cambiamento, e non si comprende la grande prudenza con cui i legittimi mutamenti vanno sempre attuati, per non dare nemmeno l'impressione che il bene della liturgia sia arbitrariamente configurabile. Se invece si smarrisce il giusto senso storico, si può intendere la storia della liturgia come un processo di determinazione sempre più perfetta di un'espressione della componente umana. Entrambe queste posizioni si oppongono ad un'adeguata ermeneutica della doverosità liturgica, che evita sia l'indebita relativizzazione che l'esaltazione assoluta degli aspetti umani, perché coglie in modo realistico il loro rapporto con quelli divini. Tanto la falsa centralità delle rubriche quanto il disprezzo di ogni norma liturgica obbediscono a una comprensione errata della normatività liturgica come realtà divino-umana.

7) Sotto il profilo della dimensione morale dell'agire liturgico dei Pastori e di tutti i fedeli, oltre alla considerazione della virtù della giustizia che verrà evidenziata quando parleremo in seguito del diritto nella liturgia, conviene evidenziare il ruolo che spetta in questo campo ad altre due virtù, intima-

<sup>16</sup> Si può capire che dopo il Vaticano II alcuni illustri maestri della liturgia abbiano preferito smorzare il loro riferimento alla legge della liturgia, pur senza rinnegarla, perché si trattava di un momento in cui si accentuavano altre dimensioni della celebrazione (pastoralità, varietà, inculturazione, ecc.) che contrastavano con un modello rigido di unità del rito romano che era unito alla nozione comune di diritto liturgico. In tal senso è interessante il paragone tra la prima edizione postconciliare del noto manuale diretto da A. G. Martimort e quella successiva. Nella prima si dava ancora molto risalto alla legislazione liturgica, affermandosi tra l'altro che «Certo il diritto liturgico non è la liturgia, come abbiamo detto citando l'enciclica *Mediator Dei*, ma è la condizione d'esistenza e d'autenticità della liturgia» (A. G. MARTIMORT (dir.), *La Chiesa in preghiera. Introduzione alla liturgia*, Roma-Paris-Tournai-New York, Desclée, 1966, p. 75). Invece nella seconda (Queriniana, Brescia 1984-1987), quel capitolo è scomparso, ma sussiste un paragrafo su «Unità e diversità nella liturgia rinnovata del Concilio Vaticano II» (cfr. vol. I, pp. 143-150), in cui all'enfasi sulla pastoralità e la varietà a livello particolare nella nuova legislazione liturgica, si unisce il perdurare del senso della fedeltà a ciò che ha voluto Cristo e l'opposizione a un'improvvisazione creativa che in realtà si discosta dalla vera riforma liturgica intrapresa dal Vaticano II.

mente legate tra di loro, le quali sono talvolta poco considerate, come se in una visione teologica della liturgia non trovassero più posto: si tratta della religione e dell'obbedienza. Penso che la rinnovata percezione misterica della celebrazione liturgica sia perfettamente compatibile con una concezione della religione, come virtù riguardante il culto dovuto a Dio, che eviti ogni riduzionismo moralistico o individualistico, per cogliere l'armonia tra autentica moralità e vero senso celebrativo. Anche l'obbedienza, prima di tutto a ciò che Cristo stesso ci ha lasciato, e poi al modo in cui la Chiesa lo vive legittimamente in ogni momento, permette di ricuperare non già una sterile mentalità del mero adempimento, del soddisfare ciò che è prescritto, bensì una profonda identificazione personale con la volontà di Cristo e della Chiesa nel rivivere il mistero salvifico.<sup>17</sup> Religione ed obbedienza sono virtù che rimandano al rapporto trascendente con la Trinità e alla dimensione interiore che è inerente al vero culto cristiano e alla vera obbedienza della fede.

3. L'INTRINSECA DIMENSIONE GIURIDICA DELLA DOVEROSITÀ  
DEL CULTO ECCLESIALE: L'ESISTENZA DI DIRITTI ECCLESIALI  
IN MATERIA LITURGICA, SIA PERSONALI CHE ISTITUZIONALI

3. 1. *La dimensione giuridica della liturgia nell'ottica del diritto  
come ciò che è giusto*

C'è diritto nella liturgia? A questa semplice domanda si può rispondere nell'ottica della norma o del diritto soggettivo, e così abbiamo già indicato come un tempo si parlava di diritto o legislazione liturgica, e di diritto della Chiesa, anzitutto della Gerarchia, in quest'ambito. Ambedue queste prospettive sono perfettamente legittime, purché non si perda di vista la loro connessione con quella centrale ed essenziale del diritto come bene giusto: la norma liturgica è giuridica in quanto si occupa dei rapporti di giustizia inerenti al bene della liturgia, le facoltà di agire di cui godono i Pastori e gli altri fedeli in quest'ambito poggiano sui diritti-realtà giuste della Chiesa e delle persone.

<sup>17</sup> San Josemaría Escrivá ha percepito e vissuto con intensità questa dimensione: «Dobbiamo far nostre, per assimilazione, queste parole di Gesù: “*Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum*” – ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi. In nessun altro modo potremo esprimere meglio il nostro massimo interesse e amore per il Santo Sacrificio, se non rispettando accuratamente anche la più piccola delle cerimonie prescritte dalla sapienza della Chiesa. E, oltre all'Amore, deve sollecitarci la “necessità” di somigliare a Gesù Cristo, non solo interiormente, ma anche esternamente, nel muoverci – negli ampi spazi dell'altare cristiano – con il ritmo e l'armonia della santità obbediente, che si identifica con la Volontà della Sposa di Cristo, e cioè con la Volontà di Cristo stesso» (*Forgia*, 833, in JOSEMARÍA ESCRIVÁ, *Cammino - Solco - Forgia*, Milano, Ed. Ares, 12<sup>a</sup> ed., 2011, p. 690).

L'ottica della giustizia nella liturgia si è andata facendo strada nel magistero, nella legge canonica e nella canonistica degli ultimi tempi, mettendo soprattutto in risalto l'esistenza di un diritto dei fedeli al culto divino e specialmente ai sacramenti. Basti ricordare il passo della costituzione *Sacrosanctum Concilium* del Vaticano II, in cui, a proposito di un aspetto veramente capitale in quel documento, si legge: «La Madre Chiesa desidera ardentemente che tutti i fedeli vengano guidati a quella piena consapevole e attiva partecipazione delle celebrazioni liturgiche, che è richiesta dalla natura stessa della liturgia e alla quale il popolo cristiano, “stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo di acquisto” (1 Pt 2, 9; cfr. 2, 4-5), ha diritto e dovere in forza del battesimo» (n. 14a); e il tenore dei canoni 213 e 214 del CIC: «I fedeli hanno il diritto di ricevere dai sacri Pastori gli aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa, soprattutto dalla parola di Dio e dai sacramenti»; «I fedeli hanno il diritto di rendere culto a Dio secondo le disposizioni del proprio rito approvato dai legittimi Pastori della Chiesa». Per quanto riguarda la canonistica, anche quando manca una riformulazione della trattazione di questa parte della scienza canonica secondo l'approccio della giustizia, si può talvolta osservare una ricezione positiva dell'idea realistica del diritto come oggetto della giustizia.<sup>18</sup>

In quest'ottica si può affermare che la liturgia, compresi i sacramenti come suo nucleo, costituisce un bene giuridico ecclesiale, il che comporta l'esistenza di diritti – della Chiesa in quanto istituzione e nel contempo delle persone – e perciò di rapporti di giustizia inerenti all'intera realtà liturgica. Ne segue che, al contrario di quanto viene ritenuto nella prospettiva del normativismo positivista, il diritto non è una dimensione estrinseca rispetto alla realtà teologica e pastorale della liturgia, bensì un aspetto veramente intrinseco di essa, facente parte necessaria della celebrazione del mistero cristiano qui sulla terra.

In questa maniera, è possibile comprendere come la valorizzazione del diritto nella liturgia non crea il rischio del giuridismo, derivante da un'impostazione inadeguata della giuridicità. Non è da temere una rete di precetti che regolano estrinsecamente la celebrazione, oscurando la sua autenticità e la sua vitalità. La preoccupazione del giurista non è pertanto quella di sottomettere i riti a degli schemi normativi non aventi un senso veramente liturgico. Se la questione giusliturgica riguarda ciò che nella liturgia è giusto, viene negata nella radice ogni contrapposizione tra diritto e liturgia. Giuridico (nel senso classico di giusto) e liturgico, e anche i loro opposti, di-

<sup>18</sup> A titolo di esempio, cfr. L. ALESSIO, *Derecho Litúrgico. Comentario a los cc. 2, 834-839 y 1166-1253 del CIC*, Ediciones de la Universidad Católica Argentina, Buenos Aires 1998, pp. 19-20; A. MONTAN, *Gli atti sacramentali come atti giuridici*, in *L'atto giuridico nel diritto canonico*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2002, pp. 45-46 e 64.

ventano parametri intrinsecamente armonici, senza però perdere di vista la diversità delle dimensioni considerate. Nel contempo, quest'ottica consente di evidenziare il vero senso della dimensione giuridica della sacra liturgia, distinguendola da altre dimensioni connesse (liturgico-celebrativa, pastorale, spirituale, morale, ecc.).

In questa prospettiva va anche eliminata la dicotomia tra liturgia o culto e sacramenti, sulla scia dei documenti magisteriali e disciplinari che trattano dei sacramenti nel contesto della liturgia. Di conseguenza, non si può ridurre la giuridicità dei sacramenti al nucleo delle questioni sulla validità e liceità dei segni sacramentali: il giusto è presente in tutta la celebrazione cultuale. Perciò i libri liturgici interessano i canonisti, non certo per ricadere nel normativismo, ma per cogliere il giusto nell'intera ricchezza della liturgia della Chiesa.

D'altra parte, occorre ribadire che le categorie giuridiche, a cominciare da quelle di diritto e di giustizia, con tutte le loro caratteristiche tipiche (alterità, esteriorità, obbligatorietà intersoggettiva, esigibilità e sanzionabilità) possiedono nell'ambito ecclesiale, e massimamente nella liturgia, un valore pienamente soprannaturale, giacché esprimono dimensioni intrinseche del mistero della salvezza. Si tratta di realtà veramente teologiche, nel senso oggettivo di quest'ultima parola, senza le quali la comprensione e l'attuazione del mistero celebrato verrebbero private di aspetti essenziali della sua realizzazione su questa terra. È vero che la dimensione giuridica della sacra liturgia assume una dinamica già esistente nell'ordine naturale, ma l'incorpora davvero in quello soprannaturale, evidenziando anche in questo le conseguenze ecclesiologiche del mistero del Verbo incarnato che ha assunto la nostra natura umana con la sua socialità, la sua capacità di avere diritti e di esserne debitore, le sue esigenze organizzative e di tutela, ecc.

### 3. 2. *La Chiesa come istituzione e le persone, specialmente i fedeli, come titolari dei diritti in ambito liturgico*

#### a) Osservazioni introduttive

L'applicazione della categoria del diritto-realtà giusta ai sacramenti è cominciata con la pubblicazione nel 1983 dell'ormai celebre articolo di Javier Hervada su *Le radici sacramentali del diritto canonico*.<sup>19</sup> In tale lavoro si passa dalla nozione di diritto ai sacramenti, secondo il modulo del diritto soggettivo, al sacramento come diritto, cioè come bene appartenente ai fedeli, e nel caso del battesimo ad ogni persona, essendo tale bene dovuto secondo giustizia dal ministro del sacramento. Ciò potrebbe apparire un sottile cambiamen-

<sup>19</sup> *Las raíces sacramentales del derecho canónico*, in *Sacramentalidad de la Iglesia y Sacramentos. IV Simposio Internacional de Teología*, Pamplona, abril 1983, a cura di P. Rodríguez, Pamplona, EUNSA, 1983, pp. 359-385. Trad. italiana: *Le radici sacramentali del diritto canonico*, «Ius Ecclesiae», 17, (2005), pp. 629-658, disponibile anche in [www.javier.hervada.org](http://www.javier.hervada.org).



to nozionale, ma a mio avviso costituisce l'avvio di una svolta nel diritto canonico, non solo nel campo liturgico-sacramentale, poiché consente di recuperare la priorità del bene sulla norma e sulla facoltà di esigere, e per quella via può avviarsi nella scienza giuridica, sia ecclesiale che civile, quel processo di vera compenetrazione del diritto con la vita che tanti auspicano in diversi modi.

Ci sono già stati dei validi sviluppi di questa idea in quest'ambito, tra cui spiccano quelli ampi e profondi di del Pozzo.<sup>20</sup> Tuttavia, negli ultimi tempi, grazie al compito di preparare una trattazione manualistica d'indole giuridico-fondamentale sulla liturgia,<sup>21</sup> ho constatato che occorre integrare quell'ottica per cogliere in modo più compiuto la giuridicità del culto ecclesiale. A suo tempo avevo cercato di offrire una sistematica del *munus docendi Ecclesiae*<sup>22</sup> incentrata sui diritti e i doveri dei fedeli riguardanti la parola di Dio, ed essa era stata considerata da alcuni come una trattazione complessiva di tale ambito giuridico-ecclesiale. Quel lavoro era invece parziale, in quanto non esplicitava né approfondiva l'aspetto giuridico-istituzionale, pur prendendolo costantemente in considerazione in maniera implicita quale elemento essenziale. Tuttavia, un'operazione analoga, di sistematizzazione globale dei diritti in campo liturgico sulla base prevalente dei diritti dei fedeli, non mi è sembrata possibile, essendo la dimensione istituzionale ancora più centrale per comprendere il culto divino.<sup>23</sup>

In seguito propongo una sintetica presentazione dei diritti in campo liturgico della Chiesa istituzione e delle persone, distinguendo due aspetti: l'insieme della celebrazione, e la partecipazione del singolo attraverso segni personali, anzitutto quelli sacramentali.

b) I diritti e doveri della Chiesa come istituzione e delle persone nell'insieme della celebrazione liturgica.

Come ho già sostenuto, ritengo che vadano evidenziati in primo luogo i diritti e i doveri della Chiesa come istituzione per quel che riguarda la liturgia. Le affermazioni magisteriali e legali circa il culto divino, qualificato come pubblico, escludendo radicalmente il suo essere azione privata,<sup>24</sup>

<sup>20</sup> Oltre alla raccolta di saggi già citata su *La dimensione giuridica della liturgia*, cit., cfr. *La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa*, Roma, EDUSC, 2013. Cfr. anche il manuale di D. LE TOURNEAU, *La dimension juridique du sacré*, Montréal, Wilson & Lafleur, 2012.

<sup>21</sup> Cfr. *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*, Milano, Giuffrè, vol. II in preparazione, cap. x, «La sacra liturgia, specie i sacramenti».

<sup>22</sup> Cfr. *Il «munus docendi Ecclesiae»: diritti e doveri dei fedeli*, Milano, Giuffrè, 1991.

<sup>23</sup> Ciò non toglie che l'applicazione del realismo giuridico in chiave prevalente di diritti e doveri dei fedeli, possa dare anche frutti significativi, entro i suoi limiti, come avviene nell'opera di D. LE TOURNEAU, *La dimension juridique du sacré*, cit.

<sup>24</sup> Il CIC presenta la liturgia quale «culto di Dio pubblico integrale» esercitato dal Corpo mistico di Cristo, cioè dal Capo e dalle membra (cfr. can. 834 § 1), e precisa: «Tale culto allora si realizza quando viene offerto in nome della Chiesa da persone legittimamente incaricate e

possiedono certamente un rilievo giuridico. Si può e si deve affermare che il primo titolare del diritto e anche del dovere circa la liturgia è la stessa Chiesa. Aggiungiamo che quest'ultima appare allora quale istituzione, cioè come soggetto unitario che trascende i singoli. Con ciò non concepiamo un'istituzione separata dal mistero della Chiesa, ma una dimensione che è necessaria nella realizzazione terrena dello stesso mistero, e nemmeno dimentichiamo la pluralità dei soggetti in cui la Chiesa come istituzione si attua ai vari livelli: Chiesa universale, Chiesa *sui iuris* – il cui rito include anzitutto il proprio patrimonio liturgico<sup>25</sup> –, diocesi, parrocchia, ecc. Il diritto e il dovere della Chiesa sulla sua liturgia è certamente in funzione dei diritti delle comunità e delle persone circa la celebrazione del mistero di Cristo. Tuttavia, proprio per attuare la destinazione comunitaria e personale della liturgia, occorre tener presente che essa passa attraverso la titolarità giuridica dell'istituzione ecclesiale. Nessuno può arrogarsi alcun diritto che prescindano da tale titolarità fondamentale, sempre presente ed operante in qualsiasi azione liturgica.

D'altra parte, conviene notare che una nozione realistica di soggetto istituzionale di diritto, non prescinde mai dal riferimento alle persone reali che in ogni momento lo compongono. Perciò quando si afferma che la Chiesa come istituzione è titolare di un diritto sulla sacra liturgia, ciò non vuol dire che un'entità astratta e impersonale abbia dei diritti in funzione di se stessa, ma significa che l'intera Chiesa viva, e pertanto tutti i suoi membri, hanno tale diritto che è inerente all'essenza della loro vita. Ne segue che tutti i fedeli, anzi tutte le persone in quanto chiamate a far parte della Chiesa, partecipano personalmente al diritto della Chiesa istituzionale ad una celebrazione vera. Tale diritto è espressamente dichiarato dal CIC in relazione al rito proprio di ogni fedele: «I fedeli hanno il diritto di rendere culto a Dio secondo le disposizioni del proprio rito approvato dai legittimi Pastori della Chiesa (...)» (c. 214). Analogo discorso vale con riferimento alle comunità concrete in cui si celebra la liturgia, le quali partecipano al diritto della Chiesa istituzione, con cui devono essere in comunione. Quest'ottica del diritto dei fedeli e delle comunità all'insieme della vera celebrazione liturgica è stata accolta e rimarcata dall'istruzione *Redemptionis sacramentum*.<sup>26</sup>

mediante atti approvati dall'autorità della Chiesa» (can. 834 § 2). E poi, con parole del Vaticano II, si dichiara: «Le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa stessa, che è “sacramento di unità”, cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei Vescovi; perciò appartengono all'intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano; (...)» (can. 837 § 1; cfr. cost. *Sacrosanctum Concilium*, 26).

<sup>25</sup> Cfr. CCEO, can. 28 § 1.

<sup>26</sup> Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, istruzione *Redemptionis sacramentum* su alcune cose che si devono osservare ed evitare circa la Santissima Eucaristia, 25 marzo 2004.

La situazione giuridica della Chiesa istituzione nell'ambito liturgico si configura come un vero diritto intraecclesiale,<sup>27</sup> in quanto vi sono altri soggetti dal cui comportamento dipende la celebrazione liturgica, i quali sono perciò titolari di doveri di fronte all'intera Chiesa.<sup>28</sup> Il primo di questi soggetti è la Gerarchia, che in ogni sua azione rappresenta la Chiesa come istituzione: nel campo del culto tale rappresentanza è massima, in quanto si attua ciò che costituisce la principale e centrale realizzazione istituzionale della Chiesa. Da qui derivano tutti i doveri dei sacri Pastori nella celebrazione e nell'organizzazione della sacra liturgia. Conviene notare che attraverso questi doveri gerarchici (ma anche attraverso l'agire di altri fedeli in quanto rappresentano in qualche modo la Chiesa in quanto tale) si attua il dovere giuridico istituzionale della Chiesa istituzione nella liturgia (correlativo ai diritti dei fedeli e di tutte le persone a questo bene). Coloro che rappresentano la Chiesa in quanto tale non agiscono a titolo meramente personale, per cui il loro dovere e il loro diritto ad agire sono veramente istituzionali.<sup>29</sup> Anche i fedeli in quanto tali sono titolari di obblighi giuridici in questa materia, in quanto nella loro partecipazione e in tutte le modalità della loro cooperazione alla celebrazione, devono conformarsi alle esigenze dell'autentica liturgia ecclesiale, tenuto conto sia degli elementi essenziali sia di quelli legittimamente vigenti in un determinato contesto storico. Di conseguenza, la celebrazione liturgica deve essere giusta anzitutto nel senso che tutti coloro che prendono parte ad essa devono viverla secondo quanto è un diritto della Chiesa istituzione, e pertanto è richiesto per il bene di tutti nella Chiesa.

Nell'ottica del diritto come il giusto si evita una comprensione meramente normativa della disciplina liturgica, cioè dell'insieme di leggi, consuetudini ed altre norme che regolano la liturgia. Non si pensa più che tale disciplina sia giuridica semplicemente perché è contenuta nelle leggi canoniche, senza precisare il perché della sua dimensione di giustizia, e operando nella

<sup>27</sup> Non prendo ora in considerazione la liturgia come aspetto fondamentale del diritto di libertà religiosa della Chiesa e dei fedeli nella società civile.

<sup>28</sup> Si potrebbe adoperare il concetto classico di giustizia legale o generale, come quella giustizia che riguarda i doveri dei membri di una società nei confronti del bene comune, ma si darebbe luogo facilmente a delle problematiche inutili, a cominciare da quelle concernenti la stessa determinazione del concetto, e a fraintendimenti da evitare, come quello di pensare unicamente alle leggi umane.

<sup>29</sup> La liturgia è nello stesso tempo diritto e dovere della Chiesa istituzione, ovviamente però sotto diversi profili: è diritto in quanto appartiene ad essa, e i ministri e tutti i fedeli devono adeguarsi alle esigenze di questo bene appartenente alla Chiesa nel suo insieme; è dovere in quanto la stessa Chiesa istituzione, rappresentata anzitutto dalla Gerarchia, è soggetto attivo per eccellenza della missione di Cristo nell'ambito prioritario della liturgia. La medesima Chiesa nella sua dimensione istituzionale dunque è nello stesso tempo titolare del bene e responsabile della sua effettiva attuazione.

direzione di separare liturgia e diritto, come se quest'ultimo fosse un mero schema estrinseco di precetti senza un vero senso ecclesiale e liturgico. Al contrario, mediante la nozione realistica di diritto della Chiesa sulla sacra liturgia e di doveri di giustizia di quanti hanno responsabilità nelle celebrazioni, si evidenzia che i rapporti giuridici in quest'ambito sono intrinseci alla realtà liturgica.

I diritti e i doveri di giustizia in materia liturgica comprendono i profili, tradizionalmente distinti soprattutto in relazione ai sacramenti, di validità e di liceità, cioè di messa in pratica di quanto è richiesto per l'esistenza stessa dei sacri riti (validità), e per il rispetto di altri aspetti obbligatori in funzione del bene ecclesiale di tutti (liceità<sup>30</sup>). Insieme alla valida e lecita celebrazione occorre evidenziare il profilo della fruttuosità, il quale assumendo i due precedenti li situa nell'orizzonte pastorale che è loro proprio: una celebrazione che non cercasse, con le inevitabili limitazioni umane, il bene soprannaturale dei fedeli, la loro vita in Cristo, non adempirebbe l'obbligo correlativo al diritto di tutta la Chiesa.

I diritti e i doveri di giustizia dei fedeli in quest'ambito si estendono alla partecipazione attiva alle azioni liturgiche, com'è stato dichiarato dal Concilio Vaticano II, nel celebre passo che abbiamo già citato.<sup>31</sup> In tale ambito, oltre al diritto dei fedeli a quella partecipazione, a mio parere si può sostenere che da parte dei fedeli è dovuto alla Chiesa, quale titolare di un vero diritto, il prendere parte in modo almeno minimale alla vita liturgico-sacramentale. Tale minimo può essere legittimamente determinato dalla consuetudine o dalla legge della Chiesa, seguendo la logica insita nelle stesse celebrazioni. In questa luce si comprende l'aspetto di giustizia che è inerente al precetto di partecipare alla Messa proprio nel giorno del Signore (cfr. c. 1247), fermo restando che la sua obbligatorietà morale oltrepassa l'ambito della giustizia, in quanto concerne anzitutto il bene dello stesso fedele. Trattandosi di altri precetti in materia sacramentale (si pensi alla comunione e alla confessione almeno una volta all'anno: cfr. cc. 920 e 989) può venire il dubbio sulla loro giuridicità, soprattutto perché risulta chiaramente assurdo che si adempiano per un mero senso di giustizia intraecclesiale, senza cioè le disposizioni personali richieste, compresa la piena libertà. Ovviamente l'osservanza di tali minimi deve avvenire soltanto quando esistono i requisiti interiori necessari, e sono perciò ingiuste le sanzioni che possano attentare contro tale libertà. Ciò però non toglie che sussista la dimensione di giustizia, la quale può anche stimolare positivamente ad una retta ricezione. D'altra parte, il giudizio sul fatto che un fedele sia praticante risulta indispensabile per potergli affidare determinate funzioni ecclesiali.

<sup>30</sup> Ovviamente la validità costituisce la prima esigenza della liceità.

<sup>31</sup> Cfr. cost. *Sacrosanctum Concilium*, 14a.

Questi obblighi correlativi al diritto della Chiesa istituzione assumono una rilevanza che oltrepassa completamente la sfera della giustizia in senso proprio. In effetti, compiere il giusto nella liturgia implica contribuire immediatamente ad un'azione la cui efficacia supera assolutamente quella della mera osservanza esterna, in quanto quest'ultima è legata come segno e come causa (in modo cioè sacramentale, nel senso largo del termine) all'attualizzazione del mistero pasquale. In questo modo il comportamento giusto ha uno stretto legame sacramentale, sempre in senso ampio, con la realizzazione delle stesse finalità della liturgia, cioè la glorificazione di Dio e la santificazione degli uomini.

Va altresì evitata un'interpretazione positivista o legalistica di questi doveri nei confronti della Chiesa istituzione, come se essi consistessero essenzialmente nell'adempimento di precetti umani. Anzitutto non si deve dimenticare che alla base di tali precetti c'è una legge divina riguardante i fondamenti di tutto l'agire liturgico anche sotto il profilo giuridico. Le norme umane si collocano poi in continuità con tali fondamenti, e devono essere viste come dichiarazioni o determinazioni di ciò che è giusto nella sacra liturgia. Il precetto giuridico non appare più come mera regolamentazione estrinseca, ma come dover essere che tende ad esprimere e favorire l'essere stesso del culto divino in quanto dovuto alla Chiesa e ai fedeli.

c) Il diritto delle persone a ricevere i segni liturgici e i doveri correlativi

Istituzione e persona sono intimamente legati nel bene giuridico della liturgia. Ho già parlato del diritto dei fedeli e delle comunità alla celebrazione autentica, quale partecipazione allo stesso diritto della Chiesa istituzione. Devo ora aggiungere un altro aspetto, nel quale la persona ha un peculiare protagonismo esterno, mantenendosi ovviamente l'indole istituzionale della celebrazione. In effetti, il legame visibile della liturgia con le persone diventa ancor più stretto nella misura in cui la partecipazione dei singoli al bene liturgico si compie attraverso segni riguardanti ciascuno dei medesimi singoli, come avviene soprattutto nell'amministrazione dei sacramenti<sup>32</sup> (ma anche in altri casi, ad es. nei sacramentali). Questa partecipazione individuale – che ovviamente deve avvenire sempre nella comunione ecclesiale,

<sup>32</sup> La crescente consapevolezza sulla centralità della nozione di celebrazione dei sacramenti non elimina la dimensione di amministrazione, cioè di rapporto tra ministro e fedele nella distribuzione dei sacramenti. In questa linea il CIC (cfr. ad es. can. 841) continua ad adoperare il concetto di amministrazione dei sacramenti, la quale però va sempre compresa e vissuta all'interno della celebrazione dei misteri di Cristo. Si potrebbe dire che l'amministrazione, per essere vera, non può che appartenere alla celebrazione.

Per un approfondimento del sacramento come diritto, in cui un maestro del diritto canonico cerca di penetrare nel fondamento reale della giuridicità dell'economia sacramentale, e perciò si rivela molto attento alla teologia, cfr. il citato articolo di J. HERVADA, *Le radici sacramentali del diritto canonico*, cit.

e nella misura del possibile all'interno di una celebrazione comunitaria,<sup>33</sup> per cui non implica alcun individualismo – dà luogo a veri diritti delle persone: per quanto concerne i sacramenti, vi è un diritto di tutte le persone rispetto al battesimo, e un diritto fondamentale dei battezzati rispetto agli altri sacramenti (ad eccezione dell'ordine), presupponendo sempre le disposizioni personali dovute. Tali diritti sono correlativi a dei doveri della Chiesa istituzione, giacché la liturgia è esclusivamente nel suo ambito di potestà; e di questo dovere partecipa la Gerarchia in quanto rappresenta la Chiesa istituzione. Tale prospettiva è ben evidenziata dal can. 667 del Codice orientale: «Per mezzo dei sacramenti, che la Chiesa ha l'obbligo di distribuire per comunicare sotto un segno visibile i misteri di Cristo, il Signore nostro Gesù Cristo santifica gli uomini in virtù dello Spirito Santo affinché diventino in modo singolare veri adoratori di Dio Padre, e li innesta a sé stesso e alla Chiesa, suo Corpo (...)».

Emerge così un altro rapporto di giustizia, diverso da quello nei confronti della Chiesa istituzione, e concernente la giusta ripartizione dei beni ecclesiali ad opera della Chiesa come istituzione.<sup>34</sup> Il criterio giuridico fondamentale di distribuzione che sorregge l'opera di amministrazione dei sacramenti (e anche quella di altri segni liturgici) è semplicissimo: laddove sussista la possibilità reale di compiere l'azione liturgica (perché c'è il ministro, la materia necessaria, ecc.) e il destinatario abbia le disposizioni richieste dalla natura di tale azione o dalle norme legittime in vigore, il sacramento stesso diventa un vero diritto della persona, cioè un bene che essendo suo gli è dovuto secondo giustizia. Si applica pertanto in quest'ambito il principio della destinazione universale dei beni salvifici, e vige altresì l'uguaglianza fondamentale di tutte le persone in rapporto alla Chiesa. Sono pertanto gravemente ingiuste le discriminazioni in materia liturgica, fermo restando che il sacramento come diritto non spetta a chi non riunisce le condizioni richieste. Anzi, l'agire della Chiesa istituzionale deve tendere verso una sempre più ampia ed adeguata distribuzione dei beni sacramentali, facilitando che il diritto sia effettivamente rispettato ed attuato, cercando di creare delle circostanze ottimali per la ricezione valida, lecita e fruttuosa. In questo modo, oltre al principio fondamentale di uguale amministrazione per chi è ben disposto, la distribuzione deve conformarsi ad un secondo principio: entro la verità del sacramento e proprio per manifestarla, ci si deve adeguare alle esigenze derivanti dalla situazione personale del destinatario, tenendo anche presenti le legittime esigenze della comunità concreta.

<sup>33</sup> Cfr. can. 837 § 2; cost. *Sacrosanctum Concilium*, 27.

<sup>34</sup> Si potrebbe parlare in questo caso di giustizia distributiva, ma preferisco non usare una terminologia che di fatto richiama troppo l'ambito dei beni temporali.



Completiamo così una visione panoramica dei diritti e dei doveri corrispettivi, sia della Chiesa come istituzione che dei fedeli e di tutte le persone, in ambito liturgico. Penso che questo modo di intendere la giuridicità del culto ecclesiale possa contribuire a promuovere gli studi canonistici al riguardo, comprendendo meglio la distinzione e l'interconnessione con quelli sulla doverosità propriamente liturgica.